

DELIBERA 1624

OGGETTO:

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 349 DEL 12 FEBBRAIO 2001 CONCERNENTE DIRETTIVE PER L'APPLICAZIONE DEI BENEFICI PREVISTI DALL'ART. 4 BIS DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 2000, N. 365.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis...

DELIBERA

1. di modificare e sostituire il 2° capoverso del 1° comma del punto 1.2 "Spese ammissibili" della direttiva regionale allegata alla deliberazione n. 349/2001 nel modo seguente: "ricostruzione, nuova costruzione o acquisto nello stesso Comune o in un Comune limitrofo di un alloggio di civile abitazione, di superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare andata distrutta o non ripristinabile, fino ad un limite massimo di 200 mq. e con valore a mq. non superiore a quello previsto per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata; la delocalizzazione è ammessa anche su Comune limitrofo di altra Regione";

2. di modificare e di sostituire la lettera a) (unità immobiliari ad uso o destinazione di abitazione principale distrutte o non ripristinabili (prime case)) del punto 1.3. della direttiva regionale per l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 4 bis della legge 11.12.2000, n. 365 allegata alla deliberazione di Giunta n. 349 del 12.02.2001 nel modo seguente: "Spetta un contributo a fondo perduto per le spese di demolizione e proporzionale alla spesa complessiva sostenuta per l'acquisto (comprensivo dell'eventuale ristrutturazione), la ricostruzione o la nuova costruzione di un'unità abitativa di superficie utile abitabile non superiore a quella dell'immobile distrutto o non più ripristinabile e, comunque non superiore a 200 mq. e per un valore a mq. non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati dalla Regione ai sensi della legge 5 agosto 1978, n.457, e successive modificazioni. Si intende prima casa, l'immobile di proprietà adibito ad abitazione sede della propria residenza o l'abitazione sede della residenza di un parente o affine di primo grado. Per superficie utile abitabile si intende quella calcolata come superficie complessiva ai sensi del D.M. 5 agosto 1994 applicativo della Legge 457/78. Per limite massimo di costo ammissibile si fa riferimento alla deliberazione della Giunta regionale n. 1365 del 30 aprile 2001, che stabilisce detto limite nella misura massima di Lire 1.908.000 al mq. più IVA per gli interventi di nuova edificazione, di Lire 1.430.000 al mq. più IVA per gli interventi di recupero primario, di Lire 676.000 al mq. più IVA per gli interventi di recupero secondario, di Lire 2.286.000 al mq. più IVA per gli interventi di recupero di edifici da acquistare e di Lire 697.000 al mq. più IVA per gli interventi di manutenzione straordinaria. I limiti di costo suindicati sono maggiorati, per gli interventi conseguenti alla delocalizzazione causata dall'alluvione, del 18%. Si precisa che in presenza di delocalizzazioni su aree assegnate da Amministrazioni comunali, il costo ammissibile viene ridotto proporzionalmente all'intervento comunale. Si precisa, altresì, che i costi per l'acquisto di unità abitative sono commisurati ai costi di nuova edificazione dell'edilizia pubblica sovvenzionata. Il contributo massimo, ragguagliato alla superficie dell'immobile distrutto, sempre che il costo documentato superi tale valore, è concesso anche nel caso di acquisto o ricostruzione per delocalizzazione di una unità abitativa, avente una superficie non inferiore all'80% di quella dell'immobile distrutto";

3. di stabilire che per gli interventi ammissibili a favore delle imprese, in caso di distruzione dei

fabbricati destinati all'esercizio d'impresa, la ricostruzione delocalizzata dei fabbricati sia ragguagliata alla superficie netta del fabbricato distrutto e ad un valore massimo del 60% del costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata;

4. di stabilire che le voci di spese imprevedute o non esattamente quantificabili, inserite in perizia, non sono ammissibili a determinare l'ammontare del danno;

5. di stabilire che le spese tecniche - dove obbligatorie - sono ammissibili nella quantificazione dell'ammontare del danno, nella misura massima del 10%, e devono essere riscontrate fiscalmente;

6. di stabilire che la spesa della perizia non asseverata è ammissibile nella determinazione dell'ammontare del danno, nella stessa percentuale del contributo stabilito per i beni immobili e così anche la perizia asseverata laddove obbligatoria; nel caso di perizia per danni di soli beni mobili la percentuale di contributo è pari al 60%. Dette spese devono essere riscontrate fiscalmente;

7. di recepire la direttiva ministeriale integrativa del 10 aprile 2001 relativa al settore agricolo, sia per i lavori per il ripristino della coltivabilità dei terreni, sia per i lavori in economia per il ripristino della coltivabilità dei terreni realizzati direttamente dall'imprenditore agricolo, sia per l'indennizzo per i terreni non ripristinabili o andati completamente perduti o inclusi in via permanente nell'alveo di fiumi o torrenti e sia per i prodotti agricoli immagazzinati per la vendita e resi incommercializzabili dall'alluvione;

8. di stabilire che per i lavori in economia eseguiti direttamente dall'imprenditore agricolo valgono i prezzi unitari in vigore presso l'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Risorse Naturali; per i lavori in economia eseguiti direttamente dall'imprenditore agricolo dovranno, altresì, essere prodotte le fatture riguardanti le forniture di materie prime necessarie all'esecuzione dei lavori stessi;

9. di prorogare al 21 maggio 2001 il termine del 20 aprile 2001, per la presentazione ed integrazione delle domande sia per i privati che per le imprese, sempre fatte salve le eccezioni per cause di forza maggiore.